



ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
A.S. 2020/2021

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

La valutazione finale degli/le studenti/esse è di competenza del Consiglio di classe, presieduto dalla Dirigente scolastica o da un suo delegato.

Gli/le studenti/esse per essere ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva o a sostenere l'esame:

- devono aver conseguito la validità di frequenza delle lezioni, ossia almeno tre quarti del monte ore annuale (art.5 D.lgs 62/2017);
- non devono aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all'esame (art.4 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249);

Il Consiglio di classe può, comunque, deliberare la **non ammissione** alla classe successiva dello studente che presenti **mancati o parziali livelli di apprendimento** in una o più discipline, con conseguenti **valutazioni inferiori a 6/10**.

La non ammissione, concepita come necessaria pausa per la costruzione delle condizioni utili per attivare/riattivare un processo di maturazione positivo, con tempi più lunghi e meglio adeguati ai ritmi individuali di crescita, dovrà essere:

- ✓ deliberata a maggioranza;
- ✓ debitamente motivata;
- ✓ fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

CRITERI DI NON AMMISSIONE

I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, sono definiti dal Collegio dei docenti.

Nella fattispecie, la delibera del Collegio docenti del 27.04.2021 stabilisce che l'alunno non viene ammesso alla classe successiva o a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo qualora il suo quadro complessivo, nonostante l'attivazione di interventi di recupero, sostegno, uso di mezzi compensativi e/o dispensativi, continui a rilevare carenze diffuse e/o mancanza delle competenze minime indispensabili per la prosecuzione del percorso scolastico.

In particolare, **la non ammissione verrà valutata se l'alunno riporterà** nelle diverse discipline oggetto di valutazione curricolare:

- a) **n°3 o più insufficienze gravi** (voto 4=livelli di apprendimento del tutto mancanti);
- b) **n°6 o più insufficienze non gravi** (voto 5=parziale acquisizione dei livelli di apprendimento);
- c) **n°2 insufficienze gravi e n°2 o più non gravi**;
- d) **n°1 insufficienza grave e n°3 o più non gravi**.

La non ammissione, deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe, dovrà altresì scaturire da un'attenta valutazione del vissuto dell'alunno, dei progressi e della situazione familiare.

La non ammissione non assumerà una valenza sanzionatoria, punitiva o selettiva, ma dovrà assumere un valore orientativo, a sostegno dei processi formativi dell'alunno, dovrà essere concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

Il Collegio docenti
(seduta di approvazione del 27/04/2021)